

## Allegato A

### **1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo**

#### ***Considerazioni generali, di completezza e di coerenza***

- 1.1 Il Comune di Saluzzo, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Cuneo 1-Nord-Ovest (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La medesima stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo di cui al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi altresì ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

#### ***Osservazioni sul bando di gara***

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
  - con riferimento alla sezione 6 DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, la stazione appaltante ha inserito come data indicativa dell’affidamento del primo impianto la data limite del 31/10/2024. In relazione a tale data – già decorsa - si evidenzia che nella medesima sezione del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 è previsto che *“nel fissare la data occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo - almeno quattro mesi - dalla data di aggiudicazione della gara, per permettere l’attivazione delle tutele per il personale e un ordinato passaggio di consegne fra gestore uscente e gestore subentrante”*;
  - la stazione appaltante ha modificato:
    - la sezione 7 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO, inserendo alcuni elementi informativi volti a precisare il contenuto della documentazione di gara;
    - la sezione 8 UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER LA DOCUMENTAZIONE DI GARA del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 8 MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI;
    - la sezione 9 APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 sostituendola con la sezione 9 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO. A seguito di tale integrazione, la numerazione delle sezioni successive, quindi, non rispecchia quella prevista dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
    - la stazione appaltante ha accorpato i contenuti delle sezioni 12 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e 14. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del bando di gara tipo di cui

## Allegato A

al decreto 226/11 nella sezione 15 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del bando in analisi.

Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali scelte in relazione alle esigenze di gestire in modalità telematica la gara, di aggiornamento dei contenuti delle sezioni in relazione ai mutamenti normativi intervenuti e in relazione alla scelta della procedura aperta;

- con riferimento alla sezione 12 PARTECIPAZIONE ALLA GARA la stazione appaltante:
  - ha modificato e integrato tale sezione, come evidenziato in nota giustificativa *“includendo, in maniera più estesa, la normativa sul possesso dei requisiti di partecipazione contenuta nel DM 226/2011”* nonché ha aggiornato tale sezione *“alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023, con riguardo agli articoli 94 e ss. sulle cause di esclusione dalla procedura di gara”*. Infine, come sottolineato dalla stazione appaltante, tale sezione è stata integrata *“in relazione ai requisiti di partecipazione in capo ai raggruppamenti temporanei di imprese, nel rispetto sia del D.lgs. 36/2023 sia, per quanto applicabile, del DM 226/2011”*;
  - ha determinato i requisiti di capacità tecnica con riferimento al numero di clienti finali dell’ATEM al 31 dicembre 2020, in difformità a quanto previsto nella sezione 11 PARTECIPAZIONE ALLA GARA del bando di gara tipo, la quale prevede che il numero di clienti finali di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto 226/11 sia riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara per tutti i Comuni dell’ambito;
- la stazione appaltante ha introdotto le sezioni 13 AVVALIMENTO e 14 SUBAPPALTO, precisando nella nota giustificativa di aver incluso tali strumenti - non previsti nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 – *“con lo scopo di agevolare i partecipanti con la presentazione dell’offerta”*;
- con riferimento alla sezione 20 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO (corrispondente alla sezione 19 del medesimo titolo del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11) la stazione appaltante ha inserito la lettera h) che impegna il gestore aggiudicatario ad *“assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti nei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuità di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente;”*. Nella nota giustificativa, la stazione appaltante ha motivato tale precisazione *“al solo fine di fornire un quadro completo delle obbligazioni che dovranno essere assunte dall’aggiudicatario.”*
- la stazione appaltante ha inserito, motivandole in nota giustificativa, due nuove sezioni: 22 SVOLGIMENTO DELLA GARA e 23 AGGIUDICAZIONE.

1.4 Si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota

## **Allegato A**

parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Cuneo 1-Nord - Ovest)***

- 1.5 Nessuna osservazione.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)***

- 1.6 Con riferimento al documento "Allegato B)", si osserva che la stazione appaltante ha reso disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti suddivisi per le categorie d'uso con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020.  
È opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano riportati tali valori relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11.
- 1.7 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.8 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determinazione n. 3/2020-DIEU.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)***

- 1.9 L'elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione per singolo Comune è ripartito per gestore e solo per alcuni Comuni dell'ATEM.
- 1.10 La stazione appaltante ha riportato, nel caso del primo dei due gestori uscenti, il numero di addetti alla gestione per i Comuni al 31 dicembre 2021, e nel caso

## **Allegato A**

del secondo gestore uscente ha omesso di indicare la data di riferimento, in difformità alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

### ***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)***

1.11 Nessuna osservazione-

### ***Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.***

1.12 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva, come precedentemente evidenziato, (cfr. paragrafo 1.2), che la stazione appaltante ha modificato i contenuti relativi alle modalità di svolgimento della gara e alla presentazione delle offerte.

## **2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11**

2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

2.2 Si evidenzia che nella nota giustificativa non sono state riportati elementi informativi in merito alle scelte adottate dalla stazione appaltante in relazione alla ripartizione dei punteggi relativi ai criteri inerenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

## **3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11**

3.1 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva quanto segue:

- relativamente al criterio A1 (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A1, "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità"), non motivando in nota giustificativa, la stazione appaltante:
  - non ha eliminato l'inciso "*nella misura riconosciuta in tariffa*" per la definizione della quota annua di ammortamento utile a calcolare il valore massimo dello sconto tariffario, come invece

## Allegato A

previsto nella FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell’Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i);

- non ha riportato la previsione in merito alla quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario contenuta nella FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell’Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i, nella quale il medesimo Ministero ha specificato che l’ultimo capoverso del punto A.1. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 vada letto come segue....”*In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore del uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5, comma 16, del DM 226/2011 e s.m.i; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.*”.

- 3.2 La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 3 su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (2 punti su 5). Tale scelta non è stata motivata in nota giustificativa.
- 3.3 Nel criterio A.3. la stazione appaltante ha ommesso di riportare la frase “*Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento*”, prevista dal disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.
- 3.4 Il criterio A.4. è stato ommesso.

## **4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11**

- 4.1 La stazione appaltante ha introdotto, con riferimento alla sezione B. criteri di sicurezza e qualità, paragrafo B2 - “Livelli di qualità offerti dall’impresa”, quattro indicatori relativi alla qualità del servizio, da considerare ai fini dell’attribuzione del punteggio. Tale scelta non è stata motivata in nota giustificativa.

## **5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11**

- 5.1 È stata effettuata una modifica rispetto alle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.

## **Allegato A**

5.2 In particolare, la stazione appaltante con riferimento al criterio C.4 “Innovazione tecnologica” (corrispondente al criterio C.3 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato il sub-criterio n. 5 contenuto nella Tabella 4 rispetto al sub-criterio contenuto nella medesima Tabella del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, non motivando in nota giustificativa tale modifica.

La stazione appaltante ha infatti sostituito il testo di cui al sub-criterio n. 5 riportato nel disciplinare di gara tipo (relativo al programma di installazione dei misuratori elettronici) con il seguente testo “*Numero di dispositivi atti al recupero dell’energia dissipata nella decompressione del gas ai fini della produzione di energia elettrica (dove:  $N_{off}$  è il numero offerto dal concorrente,  $N_{max}$  è il numero massimo offerto)*”, e modificato il relativo punteggio.

## **6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante**

### ***Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari***

6.1 Considerato che gli interventi che rispettano i parametri identificativi delle condizioni minime di sviluppo (10 metri/pdr per Comuni non disagiati e 25 metri/pdr per Comuni disagiati) non richiedono la conduzione di una Analisi costi-benefici (che si intende automaticamente superata), gli interventi riportati nei documenti di gara possono entrare direttamente a far parte del Piano di Sviluppo Minimo dell’ATEM senza sviluppo dell’Analisi costi-benefici.

## **7 Altre osservazioni**

### ***Contratto di servizio***

7.1 Nessuna osservazione.